

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 91

44° anno

22 marzo 2001

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I Comunicazioni		
Commissione		
2001/C 91/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2001/C 91/02	Rassegna commentata dei mercati regolamentati e delle disposizioni nazionali che attuano i requisiti pertinenti della DSI (direttiva 93/22/CEE del Consiglio)	2
2001/C 91/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2328 — Shell/Beacon/3i/Twister) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	6
2001/C 91/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2333 — De Beers/LVMH) ⁽¹⁾	7
2001/C 91/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2272 — Rewe/BML/Standa Commerciale) ⁽¹⁾	8
2001/C 91/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2224 — Siemens/Demag Krauss-Maffei) ⁽¹⁾	8
II Atti preparatori		
.....		
III Informazioni		
Commissione		
2001/C 91/07	Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi	9

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**21 marzo 2001***(2001/C 91/01)*

1 euro	=	7,4639	corone danesi
	=	9,1875	corone svedesi
	=	0,62930	sterline inglesi
	=	0,8990	dollari USA
	=	1,4138	dollari canadesi
	=	111,25	yen giapponesi
	=	1,5338	franchi svizzeri
	=	8,1235	corone norvegesi
	=	79,09	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,8057	dollari australiani
	=	2,1590	dollari neozelandesi
	=	7,1830	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Rassegna commentata dei mercati regolamentati e delle disposizioni nazionali che attuano i requisiti pertinenti della DSI (direttiva 93/22/CEE del Consiglio)

(2001/C 91/02)

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
Austria	1. Amtlicher Handel (mercato ufficiale) 2. Geregelter Freiverkehr (mercato semiufficiale) 3. Amtlicher Handel NEWEX (mercato ufficiale) 4. Geregelter Freiverkehr NEWEX (mercato semiufficiale)	1-2. Wiener Börse AG 3-4. Newex Börse AG (controllata di Wiener Börse AG e di Deutsche Börse AG)	Il Ministero delle finanze vigila sull'organizzazione della Borsa e sulla legittimità delle decisioni prese dagli organi della società che gestisce la Borsa stessa. L'autorità austriaca per i valori mobiliari (ASA) vigila sulla regolarità delle negoziazioni svolte in Borsa
Belgio	1. Bourse de valeurs mobilières d'Euronext Brussels: — Le premier marché (mercato ufficiale) — Le second marché — Le nouveau marché 2. Belfox (Bourse belge des futures et options) 3. Le marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie 4. Easdaq	1. Euronext Brussel SA 2. Euronext Brussels SA 3. Fonds des rentes 4. Easdaq SA	1. Bourse: Legislatore = Ministre des Finances; Autorità di mercato = Commission bancaire et financière (CBF) 2. Belfox: Ministre des Finances previo parere della CBF Autorità di mercato = CBF 3. Ministre des Finances su proposta del Comité du fonds des rentes. 4. Easdaq/Ministre des Finances previo parere della CBF Autorità di mercato = CBF
Danimarca	1. Københavns Fondsbørs — Mercato azionario — Mercato delle obbligazioni — Mercato degli strumenti derivati 2. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S [Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP)] («authorised market place», mercato autorizzato= scambio regolare di titoli ammessi alla negoziazione ma non iscritti nei listini di Borsa)	1. Copenhagen Stock Exchange Ltd 2. Danish Authorised Market Place Ltd (DAMP)	Finanstilsynet (Autorità di vigilanza finanziaria danese)
Finlandia	1. Arvopaperipörssi (Borsa valori): — Päälista (Listino principale dei titoli azionari e di debito) — I-, NM- ja Prelista (listini paralleli I-, NM- e prelistino per titoli azionari e di debito) 2. Optioyhteisö (società per i contratti a premio) (mercato degli strumenti derivati e stanza di compensazione)	Per 1 e 2: Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiön Oy (mercato dei titoli e degli strumenti derivati e stanza di compensazione di Helsinki)	Designazione: Ministero delle finanze Vigilanza: — Approvazione delle regole: Ministero delle finanze, — Vigilanza sul rispetto delle norme: Rahoitustarkastus/Autorità di vigilanza finanziaria

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
Francia	1. Bourse de Paris: — Premier marché (listino ufficiale) — Second marché — Marché des EDR (European Depositary Receipts) 2. Nouveau marché 3. MATIF 4. MONEP	Euronext Paris (1-4)	Proposta del Conseil des marchés financiers (CMF) (cfr. capitolo 1 titolo IV del regolamento generale del CMF) Approvazione da parte del Ministre de l'économie et des finances, previo parere della Commission des Opérations de Bourse (COB) e della Banque de France
Germania	1. Berliner Wertpapierbörse: (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 2. Bremer Wertpapierbörse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 3. Rheinisch-Westfälische Börse zu Düsseldorf (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 4. Frankfurter Wertpapierbörse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt, Neuer Markt) 5. Eurex Deutschland 6. Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Amtlicher Handel, Geregelter Markt, Mercato Start-up) 7. Niedersächsische Börse zu Hannover (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 8. Bayerische Börse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 9. Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt)	1. Berliner Börse AG 2. Bremer Wertpapierbörse AG 3. Rheinisch-Westfälische Börse zu Düsseldorf eV 4. Deutsche Börse AG 5. Eurex Deutschland AG 6. BöAG (Börsen AG) 7. BöAG (Börsen AG) 8. Bayerische Börse AG 9. Börse-Stuttgart AG	Börsenaufsichtsbehörden der Länder (autorità di vigilanza sui mercati mobiliari dei Länder) e il Bundesaufsichtstamt für den Wertpapierhandel (BAWe) Autorità statali: 1. Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie, Berlino 2. Freie Hansestadt Bremen, Der Senator für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Europaangelegenheiten 3. Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 4 & 5. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden 6. Freie und Hansestadt Hamburg, Wirtschaftsbehörde 7. Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, Hannover 8. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, München 9. Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart
Grecia	1. Borsa valori di Atene (ASE)/Thessaloniki Stock Exchange Centre, Centro di Salonico per la negoziazione dei titoli (TSEC = piattaforma telematica) — Mercato principale — Mercato parallelo — Mercato parallelo per mercati emergenti — Nuovo mercato 2. Borsa di Atene degli strumenti derivati (ADEX)	Athens Stock Exchange	Commissione per il mercato dei capitali
Irlanda	Borsa valori irlandese che comprende: — Listino ufficiale — Exploration Securities Market, mercato dei titoli nel settore esplorativo ed estrattivo — Developing Companies Market, Mercato delle società di recente creazione — Il mercato ITEQ	Irish Stock Exchange Ltd. (ISE)	La Central Bank of Ireland autorizza i mercati regolamentati, esamina e approva le regole operative (ad ecc. delle condizioni per accedere al listino) dei diversi comparti, preparate dalla ISE

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Borsa, articolata nei seguenti comparti: <ul style="list-style-type: none"> — Mercato telematico azionario (MTA) — Mercato telematico delle covered warrants (MCW) — Mercato After-Hours (TAH) — Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) — Mercato telematico delle euro-obbligazioni, delle obbligazioni di emittenti esteri e asset backed securities (ABS) (EuroMOT) — Mercato telematico dei contratti a premio (MPR) 2. Mercato ristretto 3. Mercato degli strumenti derivati (IDEM) 4. Nuovo Mercato (New Market - NM) 5. Mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato (MIF) 6. Mercato all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) 7. Mercato all'ingrosso dei titoli emessi da organismi internazionali 	<ol style="list-style-type: none"> 1-5. Borsa Italiana SpA 6-7. Società per il mercato dei titoli di Stato MTS SpA 	<p>La Consob autorizza le società di gestione dei mercati e ne approva il regolamento operativo</p> <p>Per il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, la società di gestione viene autorizzata dal Tesoro, sentito il parere della Consob e della Banca d'Italia</p>
Lussemburgo	<p>Bourse de Luxembourg:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Listino ufficiale 	Société de la Bourse de Luxembourg SA	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Paesi Bassi	<p>Borsa valori di Amsterdam (AEX):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Mercato principale — Mercato nazionale dei titoli non quotati in borsa — Nieuwe Markt Amsterdam 	<p>Euronext Amsterdam Stock Market NV</p> <p>Euronext Amsterdam Derivatives Markets NV</p>	De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE)
Portogallo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mercado de Cotações Oficiais (Mercato di quotazione ufficiale) 2. Segundo Mercado (Secondo mercato) 3. Novo Mercado (Nuovo mercato) 4. Mercado de Futuros e Opções (Mercato dei futures e delle opzioni) 5. MEOG — Mercado Especial de Operações por Grosso (Mercato speciale della compravendita all'ingrosso) 6. MEDIP Mercado Especial de Dívida Pública (Mercato speciale per il debito pubblico) 	<p>Mercati 1-5: BVLP — Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados SA</p> <p>Mercato 6: MTS Portugal — Sociedade Gestora Mercado Especial Dívida Pública SA</p>	Il Ministero delle finanze autorizza i mercati su proposta della Comissão do mercado de valores mobiliários (CNVM), la quale è competente per quanto riguarda la regolamentazione e il controllo dei mercati

Paese	Denominazione del mercato regolamentato	Società di gestione	Autorità competente a designare e sorvegliare i mercati
Spagna	<p>A. Bolsas de Valores (tutte comprendono i comparti del primo, secondo e nuovo mercato)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bolsa de Valores de Barcelona 2. Bolsa de Valores de Bilbao 3. Bolsa de Valores de Madrid 4. Bolsa de Valores de Valencia <p>B. Mercados oficiales de Productos Financieros Derivados</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MEFF Renta Fija 2. MEFF Renta Variable <p>C. Mercados FC&M de Futuros y Opciones sobre Cítricos (derivati su merci non rientranti nella sezione B dell'allegato DSI: i relativi mercati non rientrano nella definizione di «mercato regolamentato» della DSI)</p> <p>D. AIAF Mercado de Renta Fija</p> <p>E. Mercado de Deuda Pública en Anotaciones</p>	<p>A1. Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona SA</p> <p>A2. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao SA</p> <p>A3. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid SA</p> <p>A4. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia SA</p> <p>B1. Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de RENTA Fija SA</p> <p>B2. Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable SA</p> <p>C. (FC&M) Soc. Rectora del Mercado de Futuros y Opciones sobre Cítricos SA</p> <p>D. AIAF Mercado de Renta Fija</p>	<p>CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)</p> <p>Il Banco de España è responsabile del mercato del debito pubblico</p>
Svezia	<ol style="list-style-type: none"> 1. OM Stockholmsbörsen: <ul style="list-style-type: none"> — Mercato «A-list» — «OTC-list» (piccole imprese) — «O-list» (società non quotate) 2. OM Räntebörsen (reddito fisso) 3. SBI Marknadsplats 4. Aktietorget 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OM Stockholmsbörsen Aktiebolag 2. OM Räntebörsen Aktiebolag 3. SBI Marknadsplats Aktiebolag 4. Aktietorget Aktiebolag 	<p>Finansinspektionen (Autorità per la vigilanza finanziaria)</p>
Regno Unito	<ol style="list-style-type: none"> 1. Domestic Equity Market (Mercato azionario nazionale) 2. European Equity Market (Mercato azionario europeo) 3. Gilt Edged and Sterling Bond Market (mercato dei titoli di Stato e delle obbligazioni in sterline) 4. Alternative Investment Market, mercato alternativo di investimento (AIM) 5. The London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) (Borsa londinese dei contratti a termine e a premio internazionali) 6. OM Londra 7. Mercato Tradepoint 8. Coredeal (principalmente un mercato di euro-obbligazioni) 9. Jiway 	<p>Mercati 1-4: London Stock Exchange Ltd</p> <p>5. LIFFE Administration and Management</p> <p>6. OM London Exchange Limited</p> <p>7. «Tradepoint Financial Networks plc»</p> <p>8. «Coredeal Limited»</p> <p>9. «Jiway Ltd»</p>	<p>Le società che gestiscono i mercati regolamentati sono borse d'investimenti riconosciute secondo la definizione della sezione 37 del Financial Services Act (legge sui servizi finanziari) del 1986</p>

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.2328 — Shell/Beacon/3i/Twister)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2001/C 91/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 15 marzo 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Beacon-STIP LLC (USA), controllata da The Beacon Group Energy Investment Fund II («Beacon»), BV, Dordtsche Petroleum Maatschappij (Paesi Bassi), una holding appartenente al gruppo Royal Dutch/Shell («Shell») e 3i Group plc («3i», Regno Unito), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune di un'impresa che sarà denominata Twister BV («Twister»), attualmente controllata unicamente da Shell.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Beacon: società finanziaria i cui investimenti sono incentrati nel settore dell'energia,
- Shell: prospezione e produzione di petrolio e gas naturale,
- 3i: società di capitale di rischio,
- Twister BV («Twister»): l'impresa si occuperà dello sviluppo, della produzione e della vendita di soluzioni per il trattamento del gas naturale (prevalentemente per la disidratazione e per la purificazione dagli idrocarburi e dall'acqua). Le attività in questione comprendono ricerca e sviluppo tecnologico, sviluppo del prodotto, studi di fattibilità, engineering, gestione di progetti, installazione, gestione e servizi finanziari in relazione alle soluzioni per il trattamento del gas naturale e assistenza post-vendita.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2328 — Shell/Beacon/3i/Twister, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-sstraat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2333 — De Beers/LVMH)**

(2001/C 91/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 9 marzo 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Riverbank Investments Limited, controllata dal gruppo De Beers («De Beers»), e Sofidiv UK Limited, controllata da LVMH Moët Henessy Louis Vuitton («LVMH»), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune di Rapids World Limited («Rapids World») mediante acquisto di azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- De Beers: diamanti grezzi,
- LVMH: articoli di lusso, media, arte,
- Rapids World: vendita al dettaglio di gioielli con diamanti.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2333 — De Beers/LVMH, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2272 — Rewe/BML/Standa Commerciale)**

(2001/C 91/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 8 febbraio 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 301M2272. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2224 — Siemens/Demag Krauss-Maffei)**

(2001/C 91/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 20 dicembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 300M2224. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi

(2001/C 91/07)

I. Oggetto

1. È indetta una gara avente per oggetto la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco di cui al codice NC 1005 90 00 proveniente dai paesi terzi.
2. Il quantitativo che può essere oggetto di fissazioni della riduzione del prelievo all'importazione è pari a 250 000 t.
3. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2001 della Commissione ⁽¹⁾.

II. Termini

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre il 30 marzo 2001 e scade il 5 aprile 2001, alle ore 11.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte decorre dal venerdì e scade il giovedì di ogni settimana alle ore 11.

Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali effettuate nel periodo di validità della gara.

III. Offerte

1. Le offerte devono essere presentate per iscritto e pervenire entro e non oltre la data e l'ora indicata al titolo II, mediante deposito contro ricevuta oppure con invio per raccomandata, telex, telefax o telegramma, al seguente indirizzo:

Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais (DGREI), Avenida da República 79,

P-1000 Lisboa (telex 13418; telefax: 7963723, 7930508, 7932210).

Le offerte non presentate per telex, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la riduzione del prelievo all'importazione di granturco — Regolamento (CE) n. 555/2001».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica al concorrente l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, come pure la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽²⁾ sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'organismo competente che ha ricevuto l'offerta.

IV. Cauzione di gara

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. Aggiudicazione

L'aggiudicazione crea:

- a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo d'importazione da cui risulti il prelievo all'importazione previsto nell'offerta ed aggiudicato per il quantitativo in causa,
- b) l'obbligo di chiedere un titolo d'importazione per tale quantitativo nello Stato membro di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.